

## REGOLAMENTO RELATIVO ALLA MOBILITA' INTERNAZIONALE STUDENTESCA

2.148 La nostra scuola favorisce la mobilità internazionale dei propri studenti come strumento di arricchimento del curriculum grazie all'acquisizione di competenze interculturali, in funzione di una partecipazione attiva alla vita civile.

2.149 Secondo la normativa vigente possono essere intraprese, su iniziativa di singoli alunni e per periodi non superiori ad un anno scolastico, esperienze di studio all'estero valide per la riammissione alla classe successiva e valutate ai fini degli scrutini sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani (cfr. Nota MIUR prot. 843 10 aprile 2013, Comunicazione MIUR prot. n. 2787 20 aprile 2011, dpr 8.3.99, n. 275 art. 14, c.2, art. 192 DLG 297 del 16 aprile 1994).

2.150 Per partecipare ad un progetto di studio all'estero di tre/quattro/sei mesi o dell'intero quarto anno scolastico lo studente deve:

2.150.1 segnalare la propria intenzione in segreteria e informare tempestivamente il proprio Consiglio di Classe tramite il Coordinatore. In generale, la scuola ritiene consigliabile intraprendere percorsi di mobilità internazionale a fronte della piena acquisizione di un efficace metodo di studio in tutte le materie (promozione a giugno senza sospensione del giudizio)

2.150.2 informarsi prima della partenza dei programmi previsti dalla nostra scuola per l'anno scolastico che trascorrerà in tutto o in parte all'estero

2.150.3 scegliere all'estero i corsi più coerenti con i programmi del curriculum italiano e tenere i contatti con un docente tutor, in modo da informare in maniera accurata e tempestiva il proprio Consiglio di Classe del lavoro svolto presso la scuola straniera e permettere allo stesso di mettersi in contatto con questa per concordare programmi minimi ed irrinunciabili che lo studente dovrà seguire in caso di marcata discrepanza con il percorso di studi italiano

2.150.4 presentare al rientro un attestato di frequenza della scuola estera con il piano di studi seguito, le valutazioni finali (o la pagella, quando rilasciata dalla scuola estera) e, ove possibile, i programmi delle singole materie. La traduzione legalizzata (che si ottiene nei Consolati italiani all'estero) è necessaria solo nel caso di documentazione redatta in una lingua straniera diversa dall'inglese

2.150.5 impegnarsi a recuperare, durante il soggiorno all'estero e durante il periodo estivo, i contenuti e le competenze minimi necessari ad affrontare la classe successiva per quanto riguarda le discipline non studiate all'estero, secondo programmi concordati con i propri docenti.

2.151 Al rientro da un soggiorno all'estero di tre/quattro/sei mesi:

2.151.1 se il periodo sopra citato si conclude nella prima parte dell'anno scolastico, lo studente intraprende al rientro un percorso di recupero *in itinere* e, per l'eventuale valutazione intermedia (primo trimestre o primo quadrimestre), il Consiglio di Classe tiene conto della valutazione espressa dalla scuola estera, integrandola sulla base della verifica dell'apprendimento dei contenuti essenziali, laddove possibile. Al termine dell'attività didattica annuale, gli studenti verranno regolarmente ammessi alla valutazione finale

2.151.2 se il periodo sopra citato copre la seconda parte dell'anno scolastico, si applica quanto previsto al punto 2.152. In particolare, qualora le valutazioni conseguite nella prima parte dell'anno non fossero sufficienti in tutte le discipline, lo studente dovrà dimostrare nella prova integrativa di cui al punto successivo di possedere le competenze necessarie per affrontare la classe quinta o per affrontare un percorso di

consolidamento nella prima parte della quinta anche in relazione alla parte di programma in cui era risultato precedentemente insufficiente

2.152 Nel caso dell'intero quarto anno frequentato all'estero:

2.152.1 lo studente sostiene una prova integrativa entro il 31 agosto, con i docenti del Consiglio di Classe di quarta, sulle materie della classe o del periodo (vd. 2.151.2) non frequentati in Italia non comprese nel piano di studi estero e sulla base dei programmi di minima sopra citati (2.150.5). Della prova integrativa deve far parte anche l'esposizione di un approfondimento personale sulle competenze interculturali acquisite.

2.152.2 Infine il Consiglio di Classe, visti l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato dell'eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione dell'alunno e formula una valutazione globale; tale valutazione permette di definire il credito scolastico dell'alunno nell'ambito delle bande di oscillazione previste dalla vigente normativa (cfr. Nota MIUR prot. n. 843 10 aprile 2013).